

REGOLAMENTO (CEE) N. 1172/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 470/91 recante sospensione temporanea del regime degli importi compensativi « adesione » per il frumento tenero foraggero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, nonché il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3836/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che i prezzi di mercato del granturco sono molto elevati in tutto il territorio comunitario, a causa della carenza di questo prodotto determinata dalla siccità dell'estate 1990; che la carenza di granturco è compensata da ingenti scorte di frumento tenero; che tuttavia, per quanto riguarda il Portogallo, dato il divario tra il prezzo del frumento tenero e quello degli altri cereali da foraggio, la sostituzione del granturco con frumento tenero nell'alimentazione animale in detto paese non può svolgersi in condizioni economiche comparabili a quelle degli altri Stati membri;

considerando che, per ovviare a questa situazione, con il regolamento (CEE) n. 470/91 della Commissione⁽⁵⁾ è

stato sospeso fino al 30 aprile 1991 il regime degli importi compensativi « adesione » per le partite di frumento tenero che sono state sottoposte ad un trattamento che rende questo cereale inadatto al consumo umano;

considerando che il persistere della situazione sopra illustrata rende opportuno prorogare di un mese detta sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 470/91, i termini « fino al 30 aprile 1991 » sono sostituiti dai termini « fino al 31 maggio 1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 32.